



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Emanato con D.R. n. 461 del 27 agosto 2013, modificato con D.R.
n. 412 del 2 luglio 2015 e con D.R. n. 841 del 19 dicembre 2016



Regolamento didattico di Ateneo

INDICE

Parte prima	2
Art. 1 - Finalità e contenuti.....	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Titoli rilasciati dall'Università.....	3
Art. 4 - Corsi di laurea.....	3
Art. 5 - Corsi di laurea magistrale e a ciclo unico	3
Art. 6 - Corsi di specializzazione	4
Art. 7 - Corsi di dottorato di ricerca.....	4
Art. 8 - Master universitari di primo e secondo livello.....	4
Art. 9 - Iniziative per la formazione permanente e la formazione degli insegnanti.....	4
Art. 10 - Strutture accademiche.....	5
Art. 11 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio	5
Art. 12 - Regolamenti didattici dei corsi di studio	6
Art. 13 - Programmazione delle attività formative, delle relative risorse e attivazione dei corsi di studio	6
Art. 14 - Impegno dei docenti e attribuzione dei compiti didattici	6
Art. 15 - Valutazione della qualità delle attività svolte nei corsi di studio e accreditamento degli stessi.....	7
Art. 16 - Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale	8
Art. 17 - Orientamento e tutorato.....	8
Art. 18 - Crediti formativi universitari	9
Art. 19 - Acquisizione e riconoscimento dei crediti.....	9
Art. 20 - Modalità di svolgimento delle attività formative, degli esami e delle altre valutazioni finali di profitto.....	9
Art. 21 - Prova finale e conseguimento dei titoli di laurea e laurea magistrale	11
Art. 22 - Iscrizioni degli studenti, piani di studio e relativo impegno.....	11
Art. 23 - Internazionalizzazione dell'offerta formativa, mobilità degli studenti e rilascio di titoli di studio congiunti o doppi/multipli.....	12
Art. 24 - Norme transitorie	12
Parte seconda.....	13
Ordinamenti didattici dei corsi di studio	13

PARTE PRIMA

Art. 1 - Finalità e contenuti

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di studio istituiti ed attivati presso l'Università degli Studi di Trento.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:
 - a) per Università o Ateneo: l'Università degli Studi di Trento;
 - b) per Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Trento;
 - c) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270;
 - d) per struttura accademica responsabile di un corso di studio: la struttura accademica indicata nell'ordinamento didattico del corso di studio come competente in materia;
 - e) per titoli: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e i titoli di master di primo e di secondo livello;
 - f) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;



Regolamento didattico di Ateneo

- g) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti;
- h) per curriculum o percorso di studio: un insieme di attività formative fra quelle presenti in un programma formativo, finalizzate al completamento del medesimo da parte degli iscritti;
- i) per programma formativo: le attività formative organizzate in un corso di studio o in altra iniziativa gestita o promossa dall'Università degli Studi di Trento per il raggiungimento di prefissati obiettivi formativi;
- j) per credito formativo universitario, brevemente credito: l'unità di misura della quantità di lavoro di apprendimento per l'acquisizione, nel quadro delle attività formative, di conoscenze ed abilità;
- k) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del DM 270/04;
- l) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000 e successive modifiche;
- m) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- n) per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), l'insieme di regole stabilite in ambito europeo, per il trasferimento e l'accumulo di crediti formativi in ambito europeo.

Art. 3 - Titoli rilasciati dall'Università

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:
 - a) la laurea;
 - b) la laurea magistrale;
 - c) il diploma di specializzazione;
 - d) il dottorato di ricerca.
2. L'Università rilascia, altresì, i titoli di master universitario di primo e di secondo livello.
3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con le Istituzioni accademiche interessate. Il diploma relativo al titolo congiunto riporta le denominazioni e i sigilli delle Istituzioni che lo rilasciano e può essere redatto in altra lingua, oltre a quella italiana, o anche solo in lingua inglese. Il modello del diploma è parte integrante della convenzione stipulata per il rilascio del titolo congiunto.
4. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

Art. 4 - Corsi di Laurea

1. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dai relativi decreti ministeriali e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
2. Indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università, per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti come previsti dall'ordinamento e regolamento didattico del corso di studio. I 180 crediti sono comprensivi di quelli relativi alla conoscenza di una seconda lingua. Ai fini del conseguimento della laurea è richiesta la conoscenza della lingua italiana.
3. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

Art. 5 - Corsi di Laurea magistrale e a ciclo unico

1. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dai relativi decreti ministeriali e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università, per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito 120 crediti come



Regolamento didattico di Ateneo

previsti dall'ordinamento e dal regolamento didattico del corso di studio. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico lo studente deve aver acquisito 300 crediti.

3. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

Art. 6 - Corsi di Specializzazione

1. Il corso di specializzazione viene istituito in applicazione di specifiche normative e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
2. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione sono indicati nei relativi ordinamenti didattici.
3. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito il numero di crediti previsti dal relativo ordinamento didattico secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento didattico, approvato dal Senato Accademico.

Art. 7 - Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento d'Ateneo, che definisce altresì l'organizzazione delle Scuole di dottorato.
2. I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
3. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale, di titolo ad essa equiparato se dei previgenti ordinamenti, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dalla struttura accademica competente.
4. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

Art. 8 - Master universitari di primo e secondo livello

1. I Master universitari di primo o secondo livello sono corsi di perfezionamento e di alta qualificazione formativa di durata almeno annuale, finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.
2. Per conseguire il master universitario di primo o secondo livello lo studente deve acquisire almeno 60 crediti. Per essere ammessi a un master di primo livello occorre essere in possesso della laurea, per l'ammissione a un master di secondo livello è richiesta la laurea magistrale, o titolo ad essa equiparato se dei previgenti ordinamenti, o titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dalla struttura accademica competente.
3. Con apposito regolamento deliberato dal Senato Accademico sono disciplinate le procedure per l'istituzione e attivazione annuale dei Master universitari di primo e secondo livello, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività formative predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni. Il regolamento stabilisce inoltre i criteri per l'assicurazione di adeguati livelli di qualità nell'organizzazione dei Master.

Art. 9 - Iniziative per la formazione permanente e la formazione degli insegnanti

1. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, può attivare le seguenti iniziative:
 - a) corsi di perfezionamento, che presentano un'offerta formativa espressa in CFU e finalizzati allo sviluppo e al consolidamento di specifiche competenze;
 - b) corsi di aggiornamento professionale e di formazione permanente e ricorrente;
 - c) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.



Regolamento didattico di Ateneo

2. L'organizzazione e i criteri di accesso alle iniziative di cui al comma precedente sono disciplinati dal Senato Accademico.
3. L'Università organizza inoltre i corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) finalizzati alla formazione degli insegnanti, disciplinandoli con apposito regolamento approvato dal Senato Accademico.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, nonché per la realizzazione di altre iniziative a carattere formativo, specifiche per gli insegnanti, l'Ateneo collabora con le Istituzioni responsabili della formazione nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado.
5. Su proposta delle strutture accademiche competenti, l'Università può attestare che gli studenti hanno svolto con profitto programmi formativi preordinati al conseguimento di specifici obiettivi formativi.

Art. 10 - Strutture accademiche

1. Sono strutture accademiche dell'Università i seguenti Dipartimenti e Centri:
 - a) Economia e management
 - b) Facoltà di Giurisprudenza
 - c) Fisica
 - d) Ingegneria civile, ambientale e meccanica
 - e) Ingegneria e scienza dell'informazione
 - f) Ingegneria industriale
 - g) Lettere e filosofia
 - h) Matematica
 - i) Psicologia e scienze cognitive
 - j) Sociologia e ricerca sociale
 - k) Biologia Integrata
 - l) Mente/Cervello
 - m) Scuola di Studi Internazionali
 - n) Agricoltura Alimenti Ambiente.
2. Le strutture accademiche, alle quali è attribuita la responsabilità dei corsi di studio e più in generale dei programmi formativi, sono istituite e soppresse secondo le modalità previste dallo Statuto, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, ne determina:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche dei percorsi proposti. La denominazione può essere formulata in lingua straniera nel caso in cui tutte le attività formative si svolgano nella medesima lingua;
 - b) la classe o le classi di appartenenza e la struttura accademica responsabile del corso di studio;
 - c) gli obiettivi formativi, i risultati di apprendimento attesi formulati con riferimento ai descrittori dei titoli di studio adottati in sede europea e gli sbocchi professionali previsti, anche in relazione alle attività classificate dell'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative previste;
 - e) i crediti assegnati alle tipologie di attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - f) le conoscenze e i requisiti curriculari richiesti per l'accesso al corso di studio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 del presente Regolamento e gli eventuali obblighi formativi che ne conseguono;
 - g) le modalità e gli obiettivi della prova finale per il conseguimento del titolo, nonché i criteri generali della valutazione finale, ai sensi dell'articolo 21 del presente Regolamento;
 - h) il numero massimo di crediti riconoscibili ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del presente Regolamento.



Regolamento didattico di Ateneo

Art. 12 - Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Per ciascun corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico la struttura accademica responsabile delibera il corrispondente regolamento didattico, assumendo il parere della Commissione paritetica per la didattica. Il regolamento didattico del corso di studio, redatto secondo il modello adottato dall'Ateneo, è poi approvato dal Senato Accademico. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono emanati con decreto del Rettore.
2. Il regolamento didattico di ogni corso di studio, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti:
 - a) precisa le attività formative previste nel quadro di quanto stabilito dall'ordinamento didattico, indicandone i settori scientifico disciplinari di riferimento, gli obiettivi formativi, i prerequisiti, il numero di crediti, l'eventuale articolazione in moduli, eventuali propedeuticità ed eventuali specifiche modalità di svolgimento e di frequenza;
 - b) specifica i requisiti per l'ammissione al corso di studio e le modalità di verifica;
 - c) determina i criteri e le modalità per l'approvazione dei piani di studio;
 - d) indica le modalità di svolgimento degli esami e delle altre verifiche finali di profitto degli studenti, incluse quelle relative al tirocinio e alla prova finale;
 - e) precisa le modalità di svolgimento del tutorato e dell'orientamento;
 - f) indica l'articolazione temporale dei percorsi formativi;
 - g) indica i docenti che svolgono l'attività didattica nel corso di studio con riferimento a quanto previsto dai requisiti per l'attivazione dei corsi di studio;
 - h) può prevedere particolari modalità organizzative per gli studenti che hanno optato per un impegno non a tempo pieno o, per contro, che hanno scelto di seguire percorsi che prevedono requisiti elevati in termini di impegno.

Art. 13 - Programmazione delle attività formative, delle relative risorse e attivazione dei corsi di studio

1. Annualmente il Senato Accademico stabilisce la data entro la quale le strutture accademiche presentano i regolamenti didattici dei corsi di studio che saranno attivati per la prima volta nell'anno accademico successivo, nonché le eventuali modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio già attivati.
2. Il Senato Accademico, sulla base delle proposte di cui al comma precedente e previa relazione del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, delibera in merito ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo, nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario.
3. Le strutture accademiche rendono note entro la scadenza indicata annualmente dal Senato Accademico e comunque al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno, per ciascuno dei corsi di studio attivati, le attività didattiche offerte e le relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione degli impegni didattici ed organizzativi propri dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.
4. Entro la scadenza di cui al comma precedente ciascun docente titolare di insegnamenti è tenuto a fornire le seguenti informazioni, contenute nel syllabus:
 - a) gli obiettivi formativi specifici;
 - b) i prerequisiti;
 - c) il programma di insegnamento corredato delle necessarie indicazioni bibliografiche;
 - d) le modalità di svolgimento delle attività didattiche;
 - e) le modalità dell'esame o della valutazione finale di profitto.

Art. 14 - Impegno dei docenti e attribuzione dei compiti didattici

1. L'impegno per la didattica, incluse le attività organizzative, il tutorato e l'orientamento, di professori e ricercatori dell'Ateneo è definito nelle linee guida stabilite dal Senato Accademico nel rispetto delle norme sullo stato giuridico dei docenti.



Regolamento didattico di Ateneo

2. Il Senato Accademico stabilisce i criteri generali che le strutture accademiche devono adottare nei casi in cui concedano una riduzione o l'esonero dall'attività didattica a professori o ricercatori che ricoprono incarichi istituzionali o organizzativi, nonché a professori o ricercatori impegnati in particolari attività di ricerca.
3. I compiti didattici assegnati ai docenti possono comprendere sia la responsabilità di insegnamenti e di altre attività formative, sia la collaborazione ad attività formative di cui altri hanno la responsabilità.
4. Il carico didattico è assegnato a ciascun docente dalla struttura accademica di appartenenza, coerentemente con le linee guida di cui al comma 1 del presente articolo. L'affidamento di un insegnamento a un docente appartenente ad altra struttura accademica avviene d'intesa fra i Direttori delle strutture accademiche coinvolte.
5. Per il docente con doppia afferenza, il carico didattico è assegnato dal Dipartimento e dal Centro, ciascuno rispettivamente per la quota di impegno didattico prevista dal provvedimento che ha disposto la doppia afferenza.
6. Il Senato Accademico, nel rispetto della qualità dell'offerta formativa, assicura l'efficienza nell'utilizzo del personale docente dell'Ateneo e dirime le questioni controverse relative all'assegnazione degli incarichi didattici.

Art. 15 - Valutazione della qualità delle attività svolte nei corsi di studio e accreditamento degli stessi

1. Ogni Commissione paritetica per la didattica redige una relazione annuale nella quale formula osservazioni e proposte per il miglioramento della qualità delle attività di formazione, valutando:
 - a) la soddisfazione degli studenti per i diversi aspetti dell'offerta formativa, anche sulla base dei risultati dei questionari di valutazione della didattica, compilati online e resi disponibili in forma disaggregata per singolo insegnamento;
 - b) se il progetto del corso di studio mantiene la dovuta attenzione alle funzioni richieste dalle prospettive occupazionali, se i risultati di apprendimento attesi sono efficaci e se i metodi di esame consentano di accertare i risultati ottenuti;
 - c) se al processo di riesame seguono interventi correttivi, formulati prendendo in esame anche i dati relativi alle carriere degli studenti frequentanti.
2. Le strutture accademiche, con il coinvolgimento dei responsabili di ciascun corso di studio, redigono annualmente il rapporto di riesame per tutti i corsi di studio gestiti e lo inviano al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico.
3. Il Senato Accademico, in composizione integrata, discute i rapporti di riesame e formula proprie osservazioni e proposte.
4. Il Nucleo di Valutazione fornisce annualmente pareri per il miglioramento della qualità delle attività, valutando:
 - a) l'efficacia dei processi di assicurazione della qualità dell'offerta formativa, anche verificando che i rapporti di riesame siano redatti in modo congruo e adeguato;
 - b) le modalità con le quali in Ateneo si tiene conto delle proposte contenute nelle relazioni delle Commissioni paritetiche docenti-studenti;
 - c) la presenza in Ateneo dei requisiti qualitativi e quantitativi per l'accreditamento;
 - d) l'organizzazione e l'attività documentata dal Presidio per l'assicurazione della qualità della didattica e della ricerca di Ateneo, di cui al comma successivo.
5. L'Università istituisce il Presidio per l'assicurazione della qualità della didattica e della ricerca di Ateneo, il quale:
 - a) supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità;
 - b) propone l'adozione di strumenti comuni per l'assicurazione della qualità, supportando le Strutture accademiche nella realizzazione del processo finalizzato all'accreditamento dei corsi di studio.



Regolamento didattico di Ateneo

Art. 16 - Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Le conoscenze e le competenze richieste per l'accesso a ciascun corso di studio, nonché le modalità di verifica, sono indicate nel relativo ordinamento didattico e precisate nel regolamento didattico del corso.
2. Nel caso in cui la verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ad un corso di laurea non risulti positiva, sono assegnati allo studente obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
3. Il possesso delle conoscenze richieste per l'accesso non comporta il riconoscimento di crediti formativi universitari per il corso di studio cui si riferiscono.
4. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea, di titolo ad essa equiparato se dei previgenti ordinamenti, del diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
5. Per i corsi di laurea magistrale gli ordinamenti didattici indicano i criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio, che potrà anche individuare precise fattispecie per le quali non sarà richiesta la verifica.
6. L'Università, tenuto conto anche delle indicazioni ministeriali relative ai corsi di studio ad accesso programmato, provvede entro il 1° luglio di ogni anno ad indicare tramite apposito bando le modalità e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Le graduatorie, sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione, sono rese pubbliche con la massima tempestività entro i termini al riguardo stabiliti nel bando.
7. Per l'accesso alla laurea vanno definite le conoscenze richieste per l'accesso, le modalità di verifica, e precisata la obbligatorietà di attribuire obblighi formativi aggiuntivi in caso di verifica non positiva.

Art. 17 - Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato sono rivolte agli studenti iscritti, prescritti e potenziali e li accompagnano lungo tutto il corso degli studi con la finalità di renderli più attivamente partecipi del processo formativo e di concorrere alla loro formazione culturale.
2. In particolare, le attività di tutorato e orientamento forniscono loro occasioni e strumenti per accedere convenientemente alle informazioni relative ai corsi di studio, alle attività formative, alle opportunità di autovalutazione, ai servizi generali, alle iniziative per il sostegno al diritto allo studio, alle opportunità di studio all'estero, alle possibilità di occupazione o di prosecuzione degli studi in altri programmi formativi.
3. Ai sensi della normativa vigente e in relazione a quanto previsto all'articolo 16 comma 2, le strutture competenti per l'orientamento informano i potenziali iscritti circa le attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti, agevolando ove possibile il raggiungimento di tali livelli formativi, prima dell'inizio della carriera.
4. Il tutorato e l'orientamento sono realizzati dalle strutture accademiche che identificano per ogni corso di studio un docente responsabile. Al tutorato possono essere chiamati a collaborare studenti selezionati sulla base di specifiche competenze. Potranno essere valorizzate e riconosciute iniziative delle associazioni studentesche.
5. Il regolamento didattico di ciascun corso di studio indica le attività di tutorato e le relative modalità di svolgimento.
6. Nell'Ateneo è istituito un ufficio di coordinamento delle attività di orientamento che, in accordo con le strutture accademiche, opera in collaborazione con gli istituti di istruzione o le altre Università.



Regolamento didattico di Ateneo

Art. 18 - Crediti formativi universitari

1. Un credito corrisponde a 25 ore di carico di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale commisurata al livello del corso di studio, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative.
2. La misura della quantità di lavoro di apprendimento svolto mediamente in un anno dagli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. La frazione dell'impegno orario complessivo corrispondente a un credito riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non è inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo regolamento didattico.
4. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalla struttura accademica responsabile, previo il parere favorevole della Commissione paritetica per la didattica o di analoghe strutture di rappresentanza studentesca, ove previste, tenuto conto delle conoscenze richieste per l'accesso al corso di studio e dei prerequisiti stabiliti per le attività formative.
5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere modalità di articolazione temporale dei percorsi, intese in particolare a rendere possibile la fruizione delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno. Per ciascuna articolazione temporale possono essere previsti specifici vincoli sul numero e sul tipo di crediti che devono essere conseguiti in ciascun anno accademico oppure in altri periodi di tempo determinati nel regolamento stesso.

Art. 19 - Acquisizione e riconoscimento dei crediti

1. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o di altra forma di verifica delle competenze conseguite, come stabilito nel regolamento didattico del corso di studio che, in applicazione dell'ordinamento didattico, disciplina le attività formative obbligatorie e a scelta vincolata necessarie al conseguimento del titolo.
2. Il riconoscimento, ai fini del conseguimento di un titolo di studio, dei crediti acquisiti da uno studente in altri corsi di studio dell'Ateneo o in altre Università compete alla struttura accademica responsabile del corso di studio corrispondente, secondo criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, che può anche prevedere colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Ai sensi della normativa vigente l'eventuale mancato riconoscimento di crediti deve essere motivato. Nel caso di trasferimento fra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico disciplinare riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli da lui già acquisiti. Nel caso in cui il corso di studio di provenienza sia svolto in modalità a distanza, tale riconoscimento è possibile solo se lo stesso risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
3. Le strutture accademiche possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati indicati nel regolamento didattico ed entro i limiti stabiliti dall'ordinamento didattico del corso di studio, le competenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia nonché altre competenze e abilità maturate o in attività formative di livello post-secondario, in particolare quelle alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

Art. 20 - Modalità di svolgimento delle attività formative, degli esami e delle altre valutazioni finali di profitto

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono gli obiettivi e le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa che può comportare specifiche modalità di interazione fra studenti e docenti.
2. I criteri e il calendario degli esami e delle valutazioni finali del profitto sono stabilite dalle strutture responsabili delle attività formative e possono essere diversificati in relazione ai diversi tipi di attività e ai loro obiettivi. Le eventuali modifiche richieste dagli studenti al suddetto calendario, pubblicato, possono essere ammesse a insindacabile giudizio del responsabile della medesima struttura che lo ha definito.



Regolamento didattico di Ateneo

3. Le strutture accademiche garantiscono la possibilità di sostenere l'esame o altra verifica finale delle attività formative fino alla conclusione dei periodi d'esame relativi all'anno accademico in cui le stesse si sono svolte. Salvo diversa indicazione da parte del docente, il programma d'esame coincide con quello previsto per l'anno accademico in cui si sostiene l'esame stesso. Le strutture accademiche possono assegnare a un docente gli appelli relativi ad attività formative non più previste. Il docente stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame.
4. Le strutture accademiche, dopo un'attenta valutazione dei risultati conseguiti dallo studente ad almeno un anno dall'iscrizione e considerate le iniziative di tutorato promosse, possono orientare lo studente al proseguimento degli studi in altro corso di studio, all'iscrizione ad iniziative di formazione continua o infine all'iscrizione a singoli insegnamenti offerti nei programmi formativi dell'Università.
5. Il docente responsabile dell'esame o della valutazione finale ne garantisce il corretto svolgimento e ne comunica tempestivamente il risultato agli uffici al fine della registrazione nelle carriere degli studenti. Il docente responsabile della valutazione è il docente titolare dell'attività formativa, salvo impedimento o motivi di organizzazione didattica. La verifica dell'acquisizione delle abilità informatiche o linguistiche può essere effettuata da strutture formative specialistiche di supporto o da collaboratori ed esperti linguistici, purché le condizioni della verifica siano concordate con la struttura accademica che le richiede e attuate con la supervisione di un docente delegato al coordinamento di tali attività.
6. Nelle procedure di valutazione, il docente responsabile può essere coadiuvato da altre persone, scelte nell'ambito di un insieme di docenti ed altri esperti individuato dalla struttura accademica responsabile. Alla formazione del giudizio partecipano tutti coloro che hanno contribuito alle diverse fasi della valutazione. Se la procedura di valutazione non riguarda prove scritte o altri elaborati, il docente responsabile è coadiuvato nella valutazione da almeno un'altra persona. Prove scritte o altri elaborati sono conservati per un anno a cura del docente responsabile. In ogni caso la valutazione del profitto dello studente non deve essere in alcun modo effettuata sulla base del risultato ottenuto in precedenti esami.
7. In ciascun corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale non possono essere previsti in totale rispettivamente più di 20, 12 e 30 esami o verifiche finali.
8. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi. In questi casi i docenti partecipano congiuntamente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
9. Nei programmi formativi, l'esito degli esami e delle altre valutazioni finali è espresso in trentesimi, con eventuale lode o in una scala che prevede due soli gradi: approvato e non approvato. La verbalizzazione dello stesso deve avvenire entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di svolgimento dell'esame.
10. Per essere ammesso a sostenere gli esami o le valutazioni finali di profitto lo studente deve essersi preventivamente iscritto online all'appello, ed essere in regola con l'iscrizione e con eventuali vincoli previsti dalla struttura accademica.
11. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è riportata nella sua carriera scolastica. Le strutture accademiche possono prevedere limitazioni alla partecipazione agli appelli successivi per lo studente che si sia ritirato, che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza o che sia risultato assente all'appello senza adeguata motivazione. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio, non è consentita la ripetizione di un esame già superato.
12. La procedura di verbalizzazione di un esame e di altra valutazione finale di profitto viene svolta online nel sistema informatico di Ateneo. Nel caso di prove scritte è previsto un termine, stabilito dal Senato Accademico, entro cui docente e studente devono completare la procedura online e durante il quale il docente deve garantire agli studenti la possibilità di discutere la valutazione degli elaborati. È facoltà del docente responsabile della procedura di valutazione posticipare tale scadenza, entro il termine ultimo di cui al comma 9.



Regolamento didattico di Ateneo

13. Il responsabile della struttura accademica competente sovrintende allo svolgimento degli esami e delle verifiche al fine di garantire il rispetto delle regole stabilite e attiva idonee procedure di verifica nei casi in cui la procedura di valutazione dia luogo a contestazioni.

Art. 21 - Prova finale e conseguimento dei titoli di laurea e laurea magistrale

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di laurea e di laurea magistrale, i cui obiettivi sono determinati dall'ordinamento e dal regolamento didattico di ciascun corso di studio, è costituita da un esame pubblico.
2. La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale comprende la predisposizione di una tesi originale, che presenta sempre una parte scritta, svolta con la guida di un relatore. Il ruolo di relatore compete a un docente afferente all'Ateneo o a altro docente titolare di un insegnamento i cui contenuti siano coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio del laureando. La valutazione ai fini del conseguimento della laurea magistrale è effettuata da una commissione nominata dal responsabile della struttura accademica competente e composta di almeno cinque membri scelti fra i titolari di attività formative coerenti con il percorso formativo del laureando. Della commissione devono far parte almeno tre professori o ricercatori dell'Università, fra i quali è nominato il presidente.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti e in applicazione di quanto stabilito dall'ordinamento e dal regolamento didattico del corso di studio, le strutture accademiche adottano specifici regolamenti, sottoposti all'approvazione del Senato Accademico, nei quali definiscono le modalità per lo svolgimento e la valutazione della prova finale, nonché per il conseguimento del titolo, con attribuzione della votazione in centodecimi e dell'eventuale lode. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, i suddetti regolamenti possono prevedere una disciplina specifica riguardo i requisiti per il ruolo del relatore e la composizione della commissione.

Art. 22 - Iscrizioni degli studenti, piani di studio e relativo impegno

1. Gli studenti si iscrivono ai programmi formativi oppure ad una delle iniziative di cui all'articolo 9. L'iscrizione consente di seguire le attività formative e di acquisire i relativi crediti con le modalità di cui all'articolo 19 del presente Regolamento. Lo studente iscritto a un programma formativo è tenuto a seguire un piano di studi approvato dalla struttura accademica.
2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un programma formativo. Nei casi in cui non sia possibile attivare le consuete procedure di trasferimento fra corsi di studio, lo studente può chiedere per uno o più anni accademici la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio, per iscriversi e frequentare ad altro corso di studio dell'Ateneo o di altra Università, anche estera.
3. All'atto dell'iscrizione o della presentazione del piano di studi lo studente è tenuto, salvo diversa indicazione da parte sua, ad un impegno a tempo pieno negli studi. Le strutture accademiche possono prevedere, disciplinandoli nei regolamenti didattici dei corsi di studio, programmi formativi che offrono modalità organizzative e didattiche intese a rendere possibile un impegno a tempo parziale da parte degli studenti. Il Regolamento di Ateneo per gli studenti disciplina le modalità per l'iscrizione degli studenti non impegnati a tempo pieno.
4. Lo studente che, in funzione del tipo di impegno previsto dal suo percorso formativo, non acquisisce almeno un quarto dei crediti previsti dall'intero programma formativo in un numero di anni pari alla durata del programma stesso, è considerato decaduto. Incorre inoltre nella decadenza anche lo studente che non supera almeno un esame nell'arco di 36 mesi. I crediti acquisiti da studenti poi incorsi nella decadenza e che intendono riprendere gli studi con una nuova immatricolazione all'Università, vengono valutati dalla struttura accademica su richiesta dello studente, al fine di un possibile riconoscimento nella nuova carriera. La decadenza non si applica nei casi in cui lo studente sia in debito unicamente della prova finale.
5. Nel caso di disattivazione di un corso di studio, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi. Le strutture accademiche, sentita la Commissione paritetica per la didattica, possono proporre al Senato Accademico, riunito in composizione integrata, modalità organizzative per il passaggio ai nuovi ordinamenti di tutti gli studenti che siano risultati iscritti a corsi di studio disattivati, per almeno tre anni accademici oltre la durata del corso di studio. In



Regolamento didattico di Ateneo

questi casi sarà previsto un arco temporale pari ad un anno accademico per consentire agli studenti di esercitare l'opzione verso corsi di studio attivi o, qualora possibile in base all'avanzamento della carriera, di conseguire il titolo di studio.

6. Trascorsi gli anni accademici di cui al comma precedente, sarà ammessa unicamente l'iscrizione a corsi di studio attivi con valutazione della carriera pregressa, sia per gli studenti che non siano riusciti a conseguire il titolo di studio, sia per gli studenti rimasti inattivi.

Art. 23 - Internazionalizzazione dell'offerta formativa, mobilità degli studenti e rilascio di titoli di studio congiunti o doppi/multipli

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei propri programmi formativi, attraverso:
 - a) la previsione di periodi di studio all'estero, da svolgere presso Istituzioni accademiche in cui sia presente un sistema di crediti riconducibile al sistema ECTS;
 - b) la realizzazione di periodi di mobilità strutturata all'estero nei corsi di studio, finalizzati al conseguimento di titoli doppi/multipli e disciplinati riguardo gli aspetti didattico-organizzativi in apposite convenzioni;
 - c) l'attivazione, in collaborazione con Istituzioni accademiche straniere, di programmi integrati di studio finalizzati al rilascio del titolo congiunto, mediante la stipula di apposite convenzioni che prevedono l'attivazione dei suddetti programmi;
 - d) corsi di studio erogati in lingua straniera organizzati in modo da favorire la formazione di classi internazionali, anche mediante il reclutamento di studenti provenienti dall'estero.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, lettere b) e c) sono approvate dal Senato Accademico. Acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione, nelle convenzioni possono essere previsti contributi aggiuntivi per l'iscrizione ai relativi programmi formativi o, sulla base del principio di reciprocità, possono essere disciplinati i casi di esonero parziale o totale dal pagamento delle tasse universitarie.
3. Nell'individuazione delle attività formative da seguire all'estero, che sostituiscono parte del curriculum previsto dal corso di studio di appartenenza, si persegue la complessiva coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio, al di là della puntuale corrispondenza di contenuti e CFU con le singole attività formative previste nel corso di studio. A tal fine è possibile stabilire corrispondenze fra interi pacchetti di CFU.
4. Le convenzioni di cui al comma 1 lett. b) possono prevedere vincoli ulteriori nella scelta delle attività formative, nonché, se necessario ai fini dell'ottenimento anche del titolo estero e quindi del titolo doppio/multiplo, l'acquisizione di un numero di CFU maggiore rispetto a quello previsto per l'ottenimento del solo titolo italiano.
5. Al completamento degli studi, agli studenti iscritti alle tipologie di corsi di cui al comma 1, lettere b) e c) viene rilasciato o un titolo doppio/multiplo o un titolo congiunto, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente nei Paesi in cui le Istituzioni hanno sede. Nei casi di titoli doppi/multipli, qualora lo studente concluda il corso di studio presso una sede partner, i soggetti incaricati in ateneo di conferire il titolo attribuiscono la votazione in centodecimi convertendo la valutazione già espressa dalla sede partner. In questi casi non è richiesta la presenza del laureando.
6. Il Regolamento di Ateneo per gli studenti può fornire ulteriori precisazioni in particolare per quanto riguarda le modalità di riconoscimento delle attività svolte all'estero, i tempi e le modalità per l'iscrizione e la partecipazione alle iniziative di cui al presente articolo.

Art. 24 - Norme transitorie

1. Espletate le prescritte procedure, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.
2. Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti Regolamenti didattici d'Ateneo.



Regolamento didattico di Ateneo

3. Su richiesta delle strutture accademiche, il Senato Accademico, riunito in composizione integrata, si pronuncia riguardo alla corretta applicazione delle norme del presente Regolamento al fine di garantire un'adeguata organizzazione della didattica, che tenga anche conto dei corsi di studio disciplinati dai previgenti ordinamenti.

PARTE SECONDA

Ordinamenti didattici dei corsi di studio